



Proposta di modifica art. 19.1 del Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza

Attuale articolo 19.1	Proposta di modifica articolo 19.1
<p><i>“Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto CRI ai fini del presente Regolamento tutte le disposizioni che fanno riferimento ai Comitati Regionali si applicano anche al Comitato dell’Area Metropolitana di Roma Capitale che, per le peculiarità degli elementi territoriali ed organizzativi che caratterizzano la Capitale D’Italia, anche sede dell’Associazione Nazionale, è interlocutore diretto del Comitato Nazionale nell’ambito dell’emergenza”</i></p>	<p><i>“Ai sensi dello Statuto della Croce Rossa Italiana, in considerazione delle specificità territoriali e organizzative della Capitale d’Italia, sede dell’Associazione Nazionale, il Comitato dell’Area Metropolitana può agire come interlocutore diretto del Comitato Nazionale per le attività di emergenza, su espressa disposizione di quest’ultimo.”</i></p>